CAMERA DEI DEPUTATI N. 1932

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOSCO, FONGARO, APOLLONI, BALOCCHI, SANTANDREA

Norme in materia di istituzione e di gestione delle case da gioco

Presentata il 19 luglio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il codice penale vieta l'istituzione di case da gioco, ciò nonostante in Italia ne esistono quattro nei comuni di San Remo, Saint Vincent, Venezia e Campione d'Italia.

La presente proposta di legge potrebbe quindi configurare una perequazione che tende ad eliminare una diversità che indubbiamente favorisce le regioni nell'ambito delle quali gli attuali casinò sono insediati: ma altre ancora sono le considerazioni che spingono alla sua proposizione.

Ci riferiamo in particolare alla situazione turistica italiana, che oggi necessita di nuovi incentivi ed all'opportunità di stabilire nuove regole, tali da adeguare la normativa in merito al gioco d'azzardo, in un moderno confronto con i Paesi nostri confinanti ove la massiccia presenza di case da gioco porta grossi flussi di giocatori giornalieri e di turisti dall'Italia, con grave danno alla nostra menomata economia.

Attualmente, solo sul confine austro-sloveno, sono ben undici i casinò operanti, e da attendibili fonti giornalistiche risulta che la Slovenia abbia presentato un progetto di investimento nel settore per dieci miliardi di dollari.

Nasce da quest'ultima considerazione la disponibilità e facoltà, concessa dall'articolo 1, di attribuire alle regioni di confine la discrezionalità sul numero delle iniziative possibili per far fronte alla concorrenza turistica dei vicini Paesi d'oltralpe e non.

Numerose località italiane di grande interesse turistico, se attrezzate adeguatamente, potrebbero trarre da questa forma di incentivazione quella spinta economica e di rilancio cui diversamente non potrebbero aspirare.

La presente proposta di legge tiene conto della possibilità di salvaguardia o di recupero di beni immobili, di interesse storico-artistico, qualora questi fossero destinati all'uso di casa da gioco, contribuendo, in tal modo, a garantire la conservazione di un patrimonio edilizio e culturale oggi abbandonato al degrado.

In merito alla presente proposta di legge, potrebbero essere sollevati dubbi di carattere morale, ostacoli che sono stati sino ad ora una vera barricata per l'attuazione di una serie e valida regolamentazione delle case da gioco in Italia.

Tutto ciò appare comunque molto contraddittorio in un Paese dove lo Stato esercita il Lotto, il Totocalcio, le numerose lotterie nazionali, le scommesse alle corse dei cavalli, attività che hanno consentito notevoli incassi negli « ahimè desolati » forzieri dello Stato. Siamo evidentemente un Paese che predica bene ma « razzola » male, certamente non coerente con le proprie dichiarazioni.

Non ci si può per altro nascondere che in Italia esistono bische clandestine di tutti i generi e la prova di ciò ci è fornita dagli interventi delle forze dell'ordine che di tanto in tanto mettono in evidenza questo stato di cose.

L'apertura di case da gioco ufficiali e quindi controllate, potrebbe far cessare una situazione che favorisce oggi, di fatto, il riciclaggio del denaro di cosche criminali che dalla clandestinità traggono ulteriore vantaggio.

La presente proposta di legge offre a tutte le regioni italiane, fermo restante l'attuale situazione relativa ai casinò esistenti e la deroga per le regioni confinanti con Austria, Francia, Svizzera e Slovenia, la facoltà di provvedere all'apertura, nell'ambito del proprio territorio, di una sola casa da gioco.

La scelta dei comuni destinatari dell'insediamento verrà effettuata nell'ambito delle rispettive regioni, previa richiesta dei comuni interessati e tenuto conto dei requisiti di idoneità richiesti.

Le commissioni regionali appositamente costituite valuteranno i requisiti illustrati.

L'articolo 4 impegna i comuni destinatari degli insediamenti ad effettuare il bando di gara entro quattro mesi dalla comunicazione del presidente della giunta regionale e solleva il comune dagli oneri della gara d'appalto.

L'articolo 5 crea le condizioni per la destinazione di immobili che eventualmente dovessero essere disponibili o necessitassero di interventi di restauro o di recupero ed inoltre stabilisce i tempi per il compimento dei lavori e l'avvio d'esercizio.

L'articolo 6 detta i princìpi normativi ai quali il presidente della giunta regionale dovrà attenersi nella stesura del regolamento per l'esercizio e la disciplina della casa da gioco, con facoltà di stabilire le modalità di riscossione del canone che dovrà essere versato alla regione annualmente in via anticipata, le garanzie assicurative o bancarie che il concessionario dovrà presentare e stabilisce la possibilità di revoca della concessione in caso di mancata osservanza delle disposizioni.

L'articolo 9 stabilisce le modalità di ripartizione dei proventi e la loro destinazione.

Gli articoli 10 e 11 fanno riferimento alla situazione attuale delle case da gioco, le quali vengono riconfermate con l'obbligo di adeguarsi alla nuova normativa entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione della legge.

L'articolo 13 rimanda, infine, alle disposizioni vigenti in tema di tasse sulle concessioni governative.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. In deroga a quanto disposto dal codice penale agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722, le regioni possono autorizzare l'apertura e l'esercizio di una casa da gioco, con funzionamento anche periodico, sul proprio territorio.

2. Alla limitazione di cui al comma 1 non sono soggette le regioni confinanti con Slovenia, Austria, Svizzera, Francia che, ferma restante la situazione attuale per quanto riguarda le case da gioco già esistenti, possono autorizzare l'apertura e l'esercizio di più case da gioco.

ART. 2.

1. I comuni interessati all'apertura di una casa da gioco sul proprio territorio presentano apposita richiesta della giunta regionale illustrando le caratteristiche turistiche del territorio, la eventuale disponibilità di immobili di interesse artistico-storico idonei ed eventualmente bisognosi di interventi conservativi, nonché di attrezzature turistico-alberghiere atte a soddisfare le esigenze connesse a tale attività.

ART. 3.

1. Il presidente della giunta regionale istituisce una commissione paritetica da lui presieduta, composta da funzionari regionali operanti nel settore dei beni culturali e ambientali, dei trasporti, delle finanze, del turismo e spettacolo e da funzionari delle varie associazioni di categoria del turismo e del commercio che, entro due mesi dal ricevimento delle istanze, ai sensi dell'articolo 2, individua, tra i comuni che ne hanno fatto richiesta, le località più

idonee all'insediamento in base ai seguenti requisiti:

a) che siano ubicate in zone di rilevante importanze dal punto di vista turistico con particolare riguardo alle zone termali;

b) che abbiano disponibilità di immobili di importanza storico-artistica che necessitano di interventi di recupero e di una adeguata attrezzatura turistico-alberghiera;

c) che non siano località con popolazione residente superiore ai 30.000 abitanti.

2. Il presidente della giunta regionale, sentita la proposta della commissione, entro i termini di cui al comma 1, concede l'autorizzazione con proprio decreto e ne dà comunicazione al comune prescelto.

ART. 4.

1. Il comune, entro quattro mesi dall'avvenuta comunicazione di assenso, indìce la gara d'appalto che deve essere pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della regione e su un giornale a diffusione nazionale per sette giorni consecutivi.

2. Gli oneri sostenuti per la gara d'appalto sono a totale carico del concessionario.

ART. 5.

1. Gli oneri derivanti dalla eventuale ristrutturazione degli immobili affidati dal comune al concessionario per essere adibiti agli usi di cui alla presente legge sono a totale carico del concessionario.

2. Entro un anno dalla data della gara di appalto, i lavori per eventuali restauri devono essere ultimati e deve essere avviato l'esercizio della casa da gioco, a pena di decadenza.

3. Non possono prendere parte alla gara d'appalto i cittadini o le società già concessionarie o partecipate e partecipanti alla gestione di altra casa da gioco. Il periodo di prima concessione ha inizio con l'avvio dell'esercizio.

ART. 6.

1. Ai fini della vigilanza da parte degli agenti e funzionari preposti, i locali delle case da gioco sono considerati locali pubblici.

2. I soci della società concessionaria o il singolo concessionario, gli amministratori, i membri del collegio sindacale, i direttori generali e tutto il personale comunque operante nell'ambito dell'esercizio della casa da gioco, sono assoggettati alle norme di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e alla legge 17 maggio 1991, n. 157.

3. Il presidente della giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, promulga il regolamento per la disciplina e l'esercizio delle case da gioco nell'ambito della regione.

4. Le norme di cui al comma 3 devono contenere:

a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità, e a disciplinare l'accesso alle case da gioco con divieto assoluto per i minori;

b) l'elenco dei giochi che possono essere praticati;

c) i giorni di chiusura e l'orario di apertura;

d) le disposizioni relative alla correttezza della gestione amministrativa ed al controllo delle risultanze della stessa da parte di organi competenti;

e) tutte le altre disposizioni atte a garantire la regolarità dell'esercizio della casa da gioco ed alle attività che vi si svolgono o che possono essere attuate anche collateralmente;

f) le modalità per la concessione della gestione a singoli privati o a società a capitale privato; le garanzie per l'appalto e le cauzioni; le qualità morali ed economiche del concessionario e del personale addetto; le modalità di riscossione del canone di concessione che deve essere versato an-

nualmente in via anticipata; le fidejussioni assicurative o bancarie che il concessionario deve prestare a copertura degli impegni assunti; i relativi controlli e la possibilità di revoca della concessione in caso di mancata osservanza da parte del concessionario delle condizioni previste per la concessione, senza che ciò comporti onere alcuno alla pubblica amministrazione;

g) tutte le cautele e le altre prescrizioni idonee alla regolarità dell'esercizio della casa da gioco ed alle attività che vi si svolgono.

ART. 7.

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il registro dei soggetti aventi i requisiti per l'esercizio e la gestione delle case da gioco.

2. Al registro di cui al comma 1 possono essere iscritte società di diritto privato, aventi sede legale nel territorio nazionale, anche a partecipazione monetaria di capitale estero europeo.

3. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione al registro di cui al comma 1, nonché i casi di cancellazione dal medesimo.

4. Per l'iscrizione al registro delle società di capitale, le azioni o le quote devono essere nominative. I trasferimenti a titolo oneroso e gratuito e le divisioni di azioni o di quote devono essere autorizzati dal Ministro dell'interno, sentito il Ministro del tesoro. Analogamente si provvede per la costituzione di pegni o vincoli di ogni genere sulle azioni o sulle quote.

5. Ai soggetti iscritti al registro di cui al comma 1 del presente articolo, si applica l'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

6. È vietata l'iscrizione al registro di cui al comma 1 dei soggetti cui è stata inibita in qualunque Paese la partecipazione alla conduzione di case da gioco.

ART. 8.

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito un registro nazionale degli impiegati tecnici delle case da gioco di seguito denominati « *croupier* », con articolazione nazionale.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i sindacati maggiormente rappresentativi della categorie, stabilisce, con proprio decreto, i criteri, i requisiti e la modalità di iscrizione al registro di cui all'articolo 7, e di cancellazione dal medesimo, nonché i casi di incompatibilità.

3. Il trattamento giuridico ed economico, e il mansionario dei *croupier* sono definiti attraverso apposito contratto collettivo nazionale di lavoro, con possibilità di articolazione aziendale, da stipulare fra una delegazione dei concessionari e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore.

ART. 9.

1. I proventi derivanti dai versamenti alla regione della tassa di concessione e di parte degli utili della gestione sono così ripartiti:

a) il 30 per cento al comune ove ha sede la casa da gioco con l'obbligo per l'amministrazione comunale di destinare fondi ad attività atte all'incentivazione del turismo;

b) il 70 per cento alla regione con l'obbligo per l'amministrazione regionale di destinare tali fondi alle province che sono tenute ad impiegarli per l'incentivazione del turismo sul territorio di loro competenza.

ART. 10.

1. Sono fatte salve le autorizzazioni concesse per le case da gioco in esercizio con sede nei comuni di San Remo, Campione d'Italia, Venezia e Saint Vincent.

ART. 11.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le case da gioco già in esercizio devono uniformarsi alla nuova disciplina ivi stabilita.

ART. 12.

1. La concessione di cui alla presente legge non può eccedere la durata di dieci anni per il primo periodo di concessione ed è rinnovabile alla scadenza.

2. Il periodo relativo alle successive concessioni non può eccedere la durata di cinque anni.

ART. 13.

1. Alle case da gioco si applica la disposizione di cui al n. 6 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.